

# La consulenza tecnica di ufficio in materia bancaria

**Valentino Vecchi** *Odcec di Napoli*

Un'attività complessa che richiede il possesso di competenze di natura tecnico-contabile, giuridiche e di procedura civile, oltre alla conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali

L'espletamento di una consulenza tecnica disposta nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto rapporti di conto corrente bancario rappresenta un'attività generalmente molto complessa, che richiede il possesso di competenze di natura tecnico-contabile, giuridiche e di procedura civile, oltre alla conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali che si vanno consolidando sulle tante questioni ancora dibattute e di quelli emergenti.

Nei classici giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e in quelli, altrettanto classici, di accertamento negativo del credito o di ripetizione, ex art. 2033 c.c., delle competenze illegittimamente percepite dalla banca nell'ambito del rapporto di conto corrente, l'invocata eccezione - da parte dei correntisti - della nullità delle clausole contrattuali disciplinanti le condizioni economiche *medio tempore* praticate dall'istituto di credito (tassi di interesse, cms ed oneri equipollenti, spese, valute,

anatocismo) comporta, nella maggior parte dei casi, la necessità di procedere alla integrale rielaborazione del rapporto onde accertare il reale saldo del conto e quantificare le competenze indebitamente percepite dalla banca nel tempo.

In queste circostanze il ruolo del CTU diventa cruciale, atteso che le risultanze delle proprie indagini - se accolte dal magistrato (come sovente accade) - possono incidere significativamente sull'esito del giudizio.

In tal senso, il principale problema dell'ausiliario del magistrato non è rappresentato dalla necessità di riprodurre, con l'ausilio di un idoneo foglio di calcolo, gli estratti del conto dedotto in giudizio (attività comunque complessa e dispendiosa laddove si tratti di molteplici rapporti di conto corrente di durata ultradecennale ovvero molto movimentati), ma trae origine dalla formulazione dei quesiti istruttori al quale il CTU è chiamato a fornire risposta; quesiti che, da un lato

impongono all'ausiliario del giudice la elaborazione di molteplici ipotesi di calcolo onde tener conto delle tante problematiche di natura giuridica tuttora irrisolte, dall'altro richiedono che il CTU esprima, sovente, valutazioni di natura giuridica.

Basti pensare - per non addentrarsi in questioni oltremodo complesse - che la quasi totalità dei quesiti istruttori formulati ai CTU richiedono, in via del tutto preliminare, di verificare se le condizioni economiche praticate dalla banca nel corso del rapporto siano state validamente convenute.

Una siffatta richiesta, se non pone alcuna difficoltà in quei casi in cui la banca non sia riuscita a produrre in giudizio il contratto di conto corrente e di apertura di credito, pone, di contro, non pochi problemi al CTU laddove detti contratti siano stati esibiti ed ovviamente impugnati, per motivazioni di natura giuridica, dai legali dei correntisti, legali che sistematicamente invocano l'inefficacia dell'intero contratto e la



nullità delle singole clausole ivi contenute.

In tali casi, il CTU, per adempiere al mandato ricevuto, è chiamato ad esprimere valutazioni di natura giuridica da cui potrebbe dipendere l'esito del giudizio; considerazioni concernenti da un lato la validità del contratto nella sua interezza, dall'altro le singole clausole contrattuali. Così, ad esempio, il CTU è anzitutto chiamato a verificare la regolarità delle sottoscrizioni, la riferibilità del contratto ai conti oggetto di causa, la regolare apposizione della data e via discorrendo, per poi esprimere valutazioni sulle singole clausole contemplanti le condizioni economiche del rapporto, verificando se le stesse debbano ritenersi valide o, di contro, affette da nullità (frequente è il caso in cui la clausola concernente la commissione di massimo scoperto

risulti nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità stante la mancata indicazione della modalità di calcolo).

Ecco, allora, che il CTU, pur di non esprimere valutazioni nette su questioni di natura giuridica (anche perché generalmente compulsato da consulenti di parte in fisiologico contrasto), preferisce, spesso, sviluppare molteplici ipotesi di calcolo onde demandare al giudice - direttamente all'atto della definizione della controversia - l'individuazione di quella giuridicamente più fondata.

L'attività, già di per sé complessa demandata al CTU, diviene ancor più delicata se i consulenti di parte assumono atteggiamenti inutilmente causidici. In tali circostanze il mancato rispetto delle norme procedurali espone il CTU al rischio che la parte maggiormente penalizzata dalle risultanze rassegnate

dall'ausiliario invochi la nullità della relazione tecnica.

Infine, non ci si deve dimenticare delle responsabilità, ancora maggiori, che si assume il CTU allorquando, chiamato a verificare se la banca abbia o meno rispettato la normativa antiusura - ex legge 108/1996 - esprime valutazioni (che anche in tal caso difficilmente rappresentano certezze incontrovertibili) sulla base delle quali il magistrato potrebbe decidere di rimettere di ufficio il fascicolo alla Procura della Repubblica per le necessarie indagini in ambito penale.

In tema di usura, ad esempio, è da sempre che si discute su quale sia la corretta modalità di calcolo del TEG praticato dall'istituto di credito, atteso che le istruzioni all'uopo predisposte dalla Banca di Italia, soprattutto in passato, sembravano contrastare con la stessa normativa vigente (in particolare con l'art. 644 c.p.).

In definitiva, l'attività del CTU risulta, spesso, molto più complessa di quanto si immagini, culminando in una relazione tecnica le cui risultanze sono talvolta - ed anche per imperizia degli stessi CTU - scarsamente intelligibili e per la cui corretta interpretazione il magistrato è costretto, in alcuni casi, ad invitare il suo ausiliario a rendere chiarimenti sul proprio operato.

Il bailamme delle consulenze giudiziarie in tale materia non appare facilmente risolvibile: da un lato i magistrati hanno un ruolo infinito e difficilmente riescono a formulare quesiti istruttori "su misura", dall'altro la crisi, che non ha risparmiato le professioni, ha indotto molti commercialisti a considerare quello delle consulenze giudiziarie un interessante filone professionale anche in assenza della necessaria competenza e/o esperienza in tale ambito. ■